

## REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA E DEL SERVIZIO MILITARE.

(le modifiche sono evidenziate in grassetto)

REGOLAMENTO VIGENTE (approvazione ministeriale dell'8 agosto 2002)	REGOLAMENTO PROPOSTO	NOTE
<p style="text-align: center;"><b>ART. 1 FACOLTA' DI RISCATTO</b></p> <p>1. Può presentare domanda di riscatto il veterinario che sia in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) iscrizione all'Ente al momento della presentazione della domanda;</p> <p>b) anzianità di iscrizione e contribuzione per un periodo, anche discontinuo, di cinque anni;</p> <p>c) regolarità della posizione contributiva.</p> <p>2. Il riscatto può essere altresì esercitato dai superstiti entro due anni dal decesso dell'iscritto purché ricorrano i requisiti di cui al comma precedente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 1 FACOLTA' DI RISCATTO</b></p> <p>1. Possono presentare domanda di riscatto i veterinari <b>iscritti attivi ed i veterinari pensionati di invalidità che versano i contributi di cui all'art. 5 del Regolamento Enpav</b> che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) iscrizione all'Ente al momento della presentazione della domanda;</p> <p>b) anzianità di iscrizione e contribuzione per un periodo, anche discontinuo, di <b>tre anni</b>;</p> <p>c) regolarità della posizione contributiva.</p> <p>2. Il riscatto può essere altresì esercitato dai superstiti entro due anni dal decesso dell'iscritto purché ricorrano i requisiti di cui al comma precedente.</p>	<p>La prima stesura poteva indurre ad una errata interpretazione. Il riscatto può essere esercitato esclusivamente da un attivo. Unica eccezione il pensionato di invalidità che paga il contributo soggettivo minimo. In questo caso, infatti, la pensione sarà rideterminata in pensione di vecchiaia.</p> <p>L'obiettivo è quello di allargare la platea degli iscritti aventi diritto, pur mantenendo un periodo minimo di iscrizione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 2 PERIODI RISCATTABILI</b></p> <p>1. Possono essere riscattati per intero:</p> <p>a) il periodo di corso legale di laurea in medicina veterinaria;</p> <p>b) il periodo del servizio militare obbligatorio, anche prestato in guerra;</p> <p>c) il periodo di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 2 PERIODI RISCATTABILI</b></p> <p>1. Possono essere riscattati per intero:</p> <p>a) il periodo di corso legale di laurea in medicina veterinaria;</p> <p>b) il periodo del servizio militare obbligatorio, anche prestato in guerra;</p> <p>c) il periodo di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare</p>	

<p>obbligatorio per un massimo di due anni.</p> <p>2. La laurea in medicina veterinaria conseguita all'estero, che sia comunque legalmente riconosciuta in Italia, è ammessa a riscatto per il periodo legale del corso di laurea italiano o per il periodo legale del corso di laurea all'estero se inferiore.</p> <p>3. I periodi di cui ai punti b) e c) del comma 1, ove coincidenti con il periodo di cui al punto a), non si sommano a quest'ultimo ai fini del riscatto.</p>	<p>obbligatorio per un massimo di due anni.</p> <p>2. La laurea in medicina veterinaria conseguita all'estero, che sia comunque legalmente riconosciuta in Italia, è ammessa a riscatto per il periodo legale del corso di laurea italiano o per il periodo legale del corso di laurea all'estero se inferiore.</p> <p>3. <b>La parte dei</b> periodi di cui ai punti b) e c) del comma 1, coincidenti con il periodo di cui al punto a), non si sommano a quest'ultimo ai fini del riscatto.</p>	<p>La coincidenza con gli altri periodi contributivi potrebbe essere parziale. In tal caso sono ammessi al riscatto solo i periodi non coincidenti.</p>
<p><b>ART. 3 CASI DI ESCLUSIONE DEL RISCATTO</b></p> <p>1. Il riscatto non è concesso:</p> <p>a) per i periodi già integralmente coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa;</p> <p>b) per i periodi già integralmente riscattati presso altra Cassa o Ente previdenziale pubblico o privato.</p> <p>2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma precedente è ammesso il riscatto parziale limitatamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione ovvero per i periodi non ancora riscattati. A tal fine le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate come anni interi.</p>	<p><b>ART. 3 CASI DI ESCLUSIONE DEL RISCATTO</b></p> <p>1. Il riscatto non è concesso:</p> <p>a) per i periodi già integralmente coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa;</p> <p>b) per i periodi già integralmente riscattati presso altra Cassa o Ente previdenziale pubblico o privato.</p> <p>2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma precedente è ammesso il riscatto parziale limitatamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione ovvero per i periodi non ancora riscattati.</p>	<p>Attualmente la pensione Enpav tiene conto delle effettive mensilità di iscrizione. Pertanto, può essere eliminato: <i>“A tal fine le frazioni di anno superiori a sei mesi sono considerate come anni interi”.</i></p>

#### ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento, purché anteriormente o contestualmente alla domanda di pensione.
2. La domanda deve essere redatta, in conformità alle vigenti norme sull'autocertificazione, su apposito modulo predisposto dall'Ente, nel quale debbono essere indicati in particolare:
  - le generalità dell'iscritto;
  - la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per ottenere il riscatto;
  - la dichiarazione che non sussistono gli impedimenti di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, presentata in originale o in copia autentica:
  - a) per il riscatto degli anni di laurea, dal certificato rilasciato dall'Università degli Studi competente, che attesti la durata legale del corso di laurea, l'anno di immatricolazione, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, la data del conseguimento del diploma di laurea;
  - b) per il riscatto del servizio militare obbligatorio o prestato in guerra nonché dei

#### ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento, purché anteriormente o contestualmente alla domanda di pensione **di cui agli artt. 21, 22 e 23.**
2. La domanda deve essere redatta, in conformità alle vigenti norme sull'autocertificazione, su apposito modulo predisposto dall'Ente, nel quale debbono essere indicati in particolare:
  - le generalità dell'iscritto;
  - la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti necessari per ottenere il riscatto;
  - la dichiarazione che non sussistono gli impedimenti di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) per il riscatto degli anni di laurea, dal certificato rilasciato dall'Università degli Studi competente, **o da una dichiarazione sostitutiva**, che attesti la durata legale del corso di laurea e l'anno di immatricolazione.
  - b) per il riscatto del servizio militare obbligatorio o prestato in guerra nonché

L'elencazione degli articoli è necessaria a seguito dell'inserimento, nell'articolo 1, dei pensionati di invalidità.

Al fine di semplificare la fase istruttoria della domanda, e alla luce della normativa sull'autocertificazione, sono state eliminate alcune parti relative alla documentazione da trasmettere all'Ente.

Il riscatto è possibile esclusivamente per gli anni del corso legale. Pertanto, la richiesta degli anni accademici in cui si è svolto il corso di laurea è superflua.

<p>servizi equiparati compreso quello civile sostitutivo, dal foglio matricolare o stato di servizio rilasciato dal distretto militare o dalle Capitanerie di Porto.</p> <p>4. La domanda, firmata dall'istante, deve essere consegnata presso la sede dell'Ente ovvero inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	<p>dei servizi equiparati compreso quello civile sostitutivo, dal foglio matricolare rilasciato <b>dalle autorità competenti o da una dichiarazione sostitutiva che attesti il periodo di servizio militare o servizio civile sostitutivo.</b></p> <p>4. La domanda, firmata dall'istante, <b>deve essere inviata all'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata.</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 5 ONERE DEL RISCATTO</b></p> <p>1. L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare all'Ente un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.</p> <p>2. L'onere del riscatto si ottiene applicando all'incremento di pensione conseguente alla maggiore anzianità acquisita, i coefficienti tabellari di cui alla legge 5 marzo 1990 n. 45.</p> <p>3. Tale onere, in ogni caso, non può essere inferiore per ciascun anno riscattato ad un importo pari alla misura intera del contributo soggettivo minimo di cui all'art. 11 della legge 136/1991 previsto per l'anno di</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 5 ONERE DEL RISCATTO</b></p> <p>1. L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare all'Ente un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.</p> <p>2. L'onere del riscatto si ottiene applicando all'incremento di pensione conseguente alla maggiore anzianità acquisita, i coefficienti <b>attuariali predisposti dall'Ente in conformità</b> alla legge 5 marzo 1990 n. 45.</p> <p>3. Tale onere, in ogni caso, non può essere inferiore per ciascun anno riscattato ad un importo pari alla <b>misura intera della contribuzione minima, di cui agli artt. 5</b></p>	<p>Si tratta di una modifica formale. La legge 45/90 non fornisce delle tabelle ma rimanda ad un'altra legge che dà dei principi base da rispettare per la formulazione delle tabelle in questione.</p> <p>E' stato aumentato l'importo dell'onere minimo di riscatto (contributo soggettivo minimo e contributo integrativo minimo). La diminuzione dell'anzianità contributiva necessaria per esercitare la facoltà di riscatto,</p>

<p>presentazione della domanda.</p>	<p><b>e 7 del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav, prevista nell'anno di presentazione dell'istanza di riscatto.</b></p>	<p>infatti, potrebbe determinare una diminuzione della riserva matematica con conseguente maggiore utilizzo dell'onere "minimo" da pagare previsto in questo comma. Da evidenziare, inoltre, che la contribuzione minima da pagare prescinde da quella effettivamente dovuta dall'istante. In altri termini anche coloro che pagano la contribuzione minima al 50% dovranno versare i contributi nella misura intera.</p>
<p><b>ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO</b></p> <p>1. Entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda l'Unità Organica Iscrizione e Contributi dell'Ente comunica all'interessato l'onere del riscatto e la massima rateazione possibile. Nei successivi 60 giorni l'istante deve procedere al versamento della intera somma ovvero della parte corrispondente alle prime tre rate, a pena di decadenza dalla domanda di riscatto.</p> <p>2. E' fatta salva, per l'interessato, la possibilità di presentare, nello stesso termine, domanda, da inviarsi con lettera raccomandata, di diversa rateizzazione dell'importo da pagare. In ogni caso il numero delle rate mensili non potrà essere</p>	<p><b>ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO</b></p> <p>1. Entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda <b>la Direzione</b> Contributi dell'Ente comunica all'interessato <b>il periodo riscattabile</b>, l'onere del riscatto e la massima rateazione possibile. Nei successivi 60 giorni l'istante deve procedere al versamento della intera somma ovvero della parte corrispondente alle prime tre rate, a pena di decadenza dalla domanda di riscatto. <b>Il numero delle rate, a cadenza bimestrale, non potrà essere superiore al numero delle mensilità riscattate con la maggiorazione di interessi al tasso equivalente a quello utilizzato per la determinazione dei coefficienti attuariali di cui all'articolo precedente.</b></p> <p>2. E' fatta salva, per l'interessato, la possibilità di presentare, nello stesso termine, domanda di diversa rateizzazione dell'importo da pagare, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, <b>a mezzo fax o mediante</b></p>	<p>In fase di istruttoria potrebbe emergere una parziale coincidenza di periodi contributivi con conseguente riduzione del periodo riscattabile.</p> <p>La Legge Finanziaria 2008 (art. 1, comma 77 Legge 24 dicembre 2007 n. 247) ha previsto che gli oneri da riscatto possono essere versati in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi. L'obiettivo della modifica, quindi, è quello di adeguarsi, parzialmente, alla normativa generale. E' stato rispettato l'arco temporale per il pagamento che, nel caso di riscatto laurea e militare arriverà a 144 mesi per 72 rate bimestrali. Si precisa, inoltre, che l'applicazione dello stesso tasso di interesse per la determinazione dei coefficienti attuariali, renderà il pagamento dilazionato un provvedimento del tutto neutrale per l'Ente.</p>

<p>superiore alla metà delle mensilità comprese nel periodo riscattato, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della domanda di riscatto.</p> <p>3. Il Comitato Esecutivo prende atto delle domande di riscatto che hanno avuto esito positivo e dell'aumento dell'anzianità contributiva conseguente.</p> <p>4. La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può comunque essere presentata e la pensione non può, di conseguenza, essere liquidata prima dell'avvenuto pagamento integrale della somma dovuta; in caso di pagamento rateizzato di cui al comma precedente l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.</p> <p>5. Il mancato pagamento entro 30 giorni dalla rispettiva scadenza di più di due rate anche non consecutive determina la decadenza dalla domanda con conseguente restituzione delle somme versate.</p>	<p><b>posta elettronica certificata.</b></p> <p>3. Il Comitato Esecutivo prende atto delle domande di riscatto che hanno avuto esito positivo e dell'aumento dell'anzianità <b>iscrittiva</b> e contributiva conseguente.</p> <p>4. La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può comunque essere presentata e la pensione non può, di conseguenza, essere liquidata prima dell'avvenuto pagamento integrale della somma dovuta; in caso di pagamento rateizzato di cui al comma precedente l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.</p> <p>5. RINVIATO ALL'ART. SUCCESSIVO, COMMA 1</p>	<p>La precedente stesura del Regolamento poteva essere contraddittoria nel momento in cui non ammetteva la possibilità di rinunciare ma stabiliva l'automatica decadenza della domanda nel caso di mancato pagamento di due rate. L'irrinunciabilità del riscatto, pertanto, è stata limitata al solo caso di pagamento totale dell'onere. Negli altri casi è prevista una restituzione delle rate pagate che, in alcune ipotesi, prevede una penalizzazione del 5% (cfr articolo successivo).</p>
--	---	--

<p><b>ART. 7 IRRINUNCIABILITA' DEL RISCATTO</b></p> <p>1. Il versamento anche parziale dell'importo dovuto determina l'irrinunciabilità del riscatto da parte dell'avente diritto. E' fatta salva la facoltà dei superstiti di rinunciare al riscatto medesimo, ottenendo la restituzione delle somme versate.</p> <p>2. La cancellazione dall'Ente o dall'Ordine Professionale che intervenga successivamente alla presentazione della domanda di riscatto comporta la decadenza dalla domanda medesima e la restituzione dell'onere eventualmente versato.</p>	<p><b>ART. 7 INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DELL'ONERE</b></p> <p>1. Il mancato pagamento entro 30 giorni dalle rispettive scadenze di più di <b>quattro</b> rate anche non consecutive, determina la decadenza dalla domanda con conseguente restituzione <b>del 95% delle</b> somme versate.</p> <p>2. <b>In caso di cancellazione dall'Ente o dall'Albo professionale, prima di aver completato il pagamento, il veterinario può rinunciare all'istanza di riscatto in corso e ottenere la restituzione del 95% delle somme versate.</b></p> <p>3. <b>In caso di sopraggiunta inabilità o decesso, prima di aver completato il pagamento, il veterinario o i suoi superstiti possono rinunciare all'istanza di riscatto in corso e ottenere la restituzione delle somme versate.</b></p> <p>4. Il versamento integrale dell'importo dovuto determina l'irrinunciabilità del riscatto da parte dell'avente diritto <b>o dei suoi superstiti.</b></p>	<p>La formulazione precedente (2 rate non consecutive) era troppo restrittiva.</p>
<p><b>ART. 8 EFFETTI DEL RISCATTO</b></p> <p>1. Gli anni per i quali sia stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero di anni riscattati.</p>	<p><b>ART. 8 EFFETTI DEL RISCATTO</b></p> <p>1. <b>Il periodo</b> per il quale sia stato esercitato il riscatto comporta un aumento di anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero <b>di mensilità riscattate.</b></p>	<p>Rettifica necessaria a seguito del riconoscimento delle effettive mensilità riscattate (cfr. nota all'art. 3, comma 2)</p>

<p><b>ART. 9 DECORRENZA DELLA PENSIONE A SEGUITO DI RISCATTO</b></p> <p>1. Nel caso in cui i requisiti necessari alla liquidazione della pensione vengano perfezionati con l'esercizio del riscatto, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto.</p>	<p><b>ART. 9 DECORRENZA DELLA PENSIONE A SEGUITO DI RISCATTO</b></p> <p>1. Nel caso in cui i requisiti necessari <b>per acquisire il diritto</b> a pensione vengano perfezionati con l'esercizio del riscatto, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto</p>	<p>La liquidazione della pensione avviene solo dopo l'integrale pagamento dell'onere di riscatto (cfr. art. 6, comma 4). La decorrenza della pensione sarà a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Si presume, pertanto, che la decorrenza della pensione sarà sempre in data anteriore alla effettiva liquidazione. E' fatto salvo il caso in cui la pratica di riscatto sia istruita e conclusa (compreso l'integrale pagamento dell'onere da parte dell'iscritto) entro il mese di presentazione della domanda di riscatto.</p>
<p><b>ART. 10 NORMA TRANSITORIA</b></p> <p>1. Per le domande di riscatto in qualsiasi forma scritta presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie e regolamentari si considera quale data di presentazione il 1 maggio 2001; per le domande presentate successivamente al 1 maggio 2001 si farà riferimento alla data di effettiva presentazione.</p>	<p><b>ART. 10 NORMA TRANSITORIA</b></p> <p><b>ELIMINATO</b></p>	
<p><b>ART. 11 ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.</p>	<p><b>ART. 11 ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.</p>	